# REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI TRENTO

**Il Tribunale, in composizione monocratica, presieduto dal Giudice dr. GIUSEPPE SERAO** alla pubblica udienza del 06.11.13 ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente

**SENTENZA**

nel procedimento penale

**CONTRO**

Nicola Canestrini in Rovereto, piazza Podestà n. 10
difeso di fiducia dall'Avv.to Nicola CANESTRINI del Foro di Rovereto
LIBERO PRESENTE

**IMPUTATO**

Del delitto di cui all'art.73 co.V D.P.R. 9.10.1990 n. 309, per aver coltivato , senza l'autorizzazione dell'articolo 17, e detenuto presso la propria abitazione , all'interno del garage, due piante di canapa indiana di altezza pari a 90 cm circa , di cui una priva di foglie, detenendo altresì sulla persona gr.1,6 di marijuana verosimile provento della predetta coltivazione, fatto da considerarsi di lieve entità per quantità e qualità della sostanza e per mezzi, modalità e circostanze del fatto. Marijuana , sostanza stupefacente di cui alla tab.I ricompresa nell'art-14 del citato DPR

**Commesso in , il 15.10.2012**

**Conclusioni: il PM.** chiede la condanna conc. att. gen. mesi otto di reclusione ed € 2.000,00= di multa.
**Difesa:** chiede l' assoluzione perché il fatto non sussiste.

SENT. N. 1088/13

R.G. N. 952/13

N.R. N. 5290/12

SENTENZA
del 06.11.13

DEPOSITATA il
12 DIC. 2013
.....
IL CANCELLIERE
Alfonsina Botta

AVVISO al P.G. il
.....

ESTRATTO CONTUMACIALE

notificato il .....

IRREVOCABILE il
.....

ARTT. 27- 28- 29

il .....

REDATTA SCHEDA il
.....

CAMPIONE PENALE

N. .....

## IN FATTO ED IN DIRITTO

All'esito dell'udienza preliminare tenutasi il 6.6.2013, , era stato tratto a giudizio, avanti questo Giudice, per rispondere del reato in epigrafe commesso in Trento e Caldonazzo il 15.10.2012, secondo le modalità, ivi, meglio precisate.

Nel corso del dibattimento, celebratosi in presenza dell'imputato, la difesa acconsentiva all'utilizzabilità degli atti del P.M. e, segnatamente dei verbali di perquisizione e di sequestro in danno del prevenuto (cfr.: **fogli nn.° 20-23 processo**) e della relazione tecnica di analisi dd. 23.10.2012 (cfr.: **fogli nn.° 26-27 processo**).

Infine, le parti invitate alla discussione, previa declaratoria di utilizzabilità degli atti, concludevano come da verbale.

Ad avviso del Giudicante, dall'esame degli atti processuali non emerge con sicura evidenza, la dimostrazione della penale responsabilità del prevenuto in ordine al delitto contestatogli, considerato quanto accertato, dal personale della Guardia di Finanza che era intervenuto nei pressi della Stazione Ferroviaria il giorno 15.10.2012 con l'ausilio del cane antidroga; in particolare, , invitato a consegnare l'eventuale sostanza stupefacente detenuta, estraeva una scatoletta metallica contenente 1,6 gr. di marijuana dalla tasca dei pantaloni ed affermava di detenere presso l'abitazione di Caldonazzo, due piantine di canapa indiana per "uso personale".

La assai modesta quantità della sostanza stupefacente detenuta dal prevenuto (gr. 1,6 di marijuana), unitamente, alla natura marginale della coltivazione domestica della canapa indiana (cfr.: 2 piantine) per un totale di soli 5 gr., appare, ad avviso del Tribunale, compatibile con un uso esclusivamente di natura personale che, peraltro, risulta confermata anche dalla condotta collaborativa dell'imputato all'apparire delle Forze di Polizia.

In particolare, il Giudicante aderendo all'insegnamento più recente della Suprema Corte[1], la destinazione allo spaccio, non può ritenersi provata ogni il ragionevole dubbio in un'ipotesi "minima", come quella che ci occupa.

Più esattamente, vertendosi in materia di coltivazione non autorizzata, in cui non è applicabile l'ipotesi di destinazione della

---

[1] (cfr. *ex multis*: **Cass**. sez. IV ^ 3 aprile 2012, n.° 20232; **Cass**. sez. IV ^ 13 gennaio 2012, n.° 14876).

sostanza all'uso personale[2], a fronte della coltivazione di, soltanto, due piante di canapa indiana e della detenzione di un solo grammo e mezzo di marijuana e del conseguente assai limitato numero di dosi ricavabili, pari a complessive otto, la condotta dell risulta in concreto inoffensiva non potendosi ritenere, ragionevolmente e in conformità ai principi riaffermati dalla Cassazione [3], che essa metta in pericolo anche in minima parte, il bene tutelato.

In conclusione, dall'esame degli atti processuali, ad avviso di questo Tribunale, deve essere pronunciata sentenza assolutoria nei confronti del prevenuto con la formula perché il fatto-reato non sussiste, quanto meno, ai sensi e per gli effetti, dell'art. 530 cpv. c.p.p..

La regola della colpevolezza che risulti "*al di là di ogni ragionevole dubbio*" introdotta dall'art. 5 della L. 20 febbraio 2006 n.° 46 quale regola principe, probatoria e di giudizio, per una pronuncia di condanna ha finito per rafforzare la presunzione di non colpevolezza dell'imputato di cui all'art. 27 secondo comma Cost.

Tale regola, che argina il libero convincimento del Giudice quale criterio di giudizio, pone per lo stesso Giudice il dovere di condannare solo sulla base di una dimostrazione dei fatti quasi pari, alla certezza.

Essa è espressione di una precisa scelta di campo del legislatore, orientata nel senso che solo una verità processuale forte, nei termini di una quasi assoluta certezza, potrebbe scongiurare il pericolo che venga frustrato il valore dell'innocenza, già minato dal processo e quello della presunzione costituzionale che vi è correlata.

Per le considerazioni esposte, non pare a questo Tribunale che il compendio probatorio emergente dagli atti a carico dell'imputato per

---

[2] (cfr.: **Cass**. sez IV ^ 19 gennaio 2006, n.° 10138 RV 233534).

[3] (cfr.: **Cass**. S.S.U.U. 24 aprile 2008, n.° 28605 RV 239921; **Cass**. sez: IV ^ 17 febbraio 2011, n.° 25674 RV 250721 secondo cui "*La coltivazione domestica di una piantina di canapa indiana contenente principio attivo pari a mg 16, posta in un piccolo vaso sul terrazzo di casa, costituisce condotta inoffensiva ex art. 49 c.p. che non integra il reato di cui all'art. 73 d.P.R. n.° 309 del 1990*"; **Cass**. sez. VI ^ 2 maggio 2013, n.° 22110 RV 255733 secondo cui "*Ai fini della punibilità della coltivazione non autorizzata di piante dalle quali sono estraibili sostanze stupefacenti, spetta al giudice verificare in concreto l'offensività della condotta ovvero l'idoneità della sostanza ricavata di produrre un effetto drogante rilevabile (In applicazione del principio, è stata esclusa l'idoneità offensiva della condotta di coltivazione domestica di tre piantine di marijuana poste in distinti vasetti e dotate di potere drogante)*").

quanto attiene al delitto in argomento, raggiunga livelli di intensità tali, da far ritenere superato ogni ragionevole dubbio.

Infine, deve disporsi la confisca di tutto quanto in sequestro e la distruzione della sostanza stupefacente, previa campionatura della stessa, ai sensi degli artt. 87 e 88 del d.P.R. n.° 309/90, mentre deve esser disposta la restituzione degli altri reperti sequestrate al prevenuto, a cura della Compagnia della G. di F. di Trento.

Il carattere problematico degli argomenti trattati, impone la fissazione del termine di giorni sessanta per la stesura delle motivazioni.

Sul punto, la Suprema Corte ha stabilito che "*In tema di stesura della motivazioni della sentenza, il giudice che ritenga di avvalersi del termine più lungo di cui all'art. 544 comma 3 c.p.p., ha solo l'onere di indicare tale termine nel dispositivo senza necessità di particolari formule che diano atto della scelta effettuata in relazione alla particolare complessità delle motivazione*" [4].

**P. Q . M .**

Visto l'art. 530 c.p.p. assolve l'imputato perché il fatto non sussiste.
Ai sensi dell'art. 544 3° c. c.p.p. assegna giorni 60 per il deposito.

Trento lì, 6 novembre 2013.

**Il GIUDICE**
**(Dott. Giuseppe SERAO)**

[4] (cfr.: Cass. sez. IV ^, 2 giugno 2000, n.° 6504, De Stefani G. e altri).